

rendono pericoloso il rifiuto, in funzione delle concentrazioni delle sostanze cui sono associate dette frasi di rischio (in particolare le H7, H10 e H11, corrispondenti a composti o sostanze cancerogene, teratogene o mutagene). Questo comporta la necessità di caratterizzare i rifiuti con analisi chimiche di grande complessità e si riflette anche in una ulteriore complicazione nelle procedure relative all'autorizzazione agli impianti di smaltimento, rendendo ancora più grigia l'area di confine tra gli impianti che possono trattare anche rifiuti pericolosi e gli impianti per il trattamento dei soli rifiuti speciali non pericolosi.

Si aggiunge, inoltre, la grande incertezza applicativa per l'esecuzione dei test di ecotossicologia per la definizione della classe di pericolosità H14 (ecotossico per l'ambiente), che comporta automaticamente l'attribuzione di pericolosità a tutti quei rifiuti positivi al test. Peraltro, anche in questo caso le norme attualmente disponibili non definiscono gli aspetti operativi indispensabili per l'esecuzione del test, con problematiche e criticità ulteriori per chi si trova quotidianamente a dover classificare i rifiuti in ambito gestionale (aziende produttrici di rifiuti, aziende di gestione, laboratori di analisi) e di controllo (tipicamente le agenzie regionali per l'ambiente).

L'auspicio della Commissione è quello che la prossima evoluzione normativa possa contribuire a risolvere le tantissime questioni aperte in ordine alla classificazione dei rifiuti, sottoprodotti, *end of waste* e, in particolare, che possa essere prodotta ed emanata — anche con il contributo dei tanti organismi tecnici pubblici, come l'Ispra, l'Iss e le agenzie ambientali regionali — una norma specifica solo sui rifiuti, senza ricomprenderli all'interno di non efficaci testi unici ambientali che, come visto, non hanno risolto le problematiche già preesistenti.

L'esperienza delle province più industrializzate della Lombardia, dettagliatamente ricostruita anche nella presente relazione, dimostra che esistono interessanti spazi per il recupero e il riciclaggio dei rifiuti industriali per chi vuole perseguire con serietà e onestà questa opportunità (si pensi ai materiali ferrosi, soprattutto, in relazione all'attuale scarsità e ai conseguenti elevati costi delle materie prime corrispettive). Del pari, esistono spazi per privati, consorzierie, gruppi industriali per sottrarre allo smaltimento rifiuti pericolosi per la salute e l'ambiente, con risparmi di costi del privato e con lo scarico degli effetti sulla collettività, sia in termini di perdita della qualità sanitaria e ambientale dei territori interessati, sia in termini economici, in relazione ai successivi costi per le bonifiche che, in molti casi, vanno a scaricarsi sulla collettività, risultando difficile attribuirli al privato inquinatore.

Un tema quindi di grande rilievo sanitario, ambientale, sociale ed economico, che emerge con grande forza dal lavoro fatto in regione Lombardia.

Un altro tema importante affrontato nei lavori dalla Commissione di inchiesta in Lombardia è quello sulle aree contaminate e sulle bonifiche, oggetto di altra e specifica relazione oltre a quanto già indicato nella presente relazione.

In sede di commento si intendono riprendere le criticità strutturali, emerse e ben argomentate nel corso delle tante audizioni riguardanti la regione Lombardia. *In primis* la constatazione, da parte

praticamente di tutti, della inefficacia dell'azione amministrativa e tecnica della istituzione nei cosiddetti « siti di interesse nazionale ».

In Lombardia molti amministratori hanno dichiarato « il sito di interesse nazionale è fermo, come tutti gli altri ». In alcuni casi è stato presentato alla Commissione l'auspicio che si possa « depotenziare » in un certo senso il sito da bonificare dal rango di Sin (sito di interesse nazionale), mediante un ritorno della delega alle realtà territoriali, allo scopo di accelerare i procedimenti.

La problematica della insostenibile lentezza dei procedimenti dei Sin, gestiti a livello centrale di Ministero dell'ambiente, è stata peraltro riscontrata dalla stessa Commissione in altre regioni, potendo quindi anche in questo caso trarsi una prima conclusione di indicare al Legislatore la necessità di ripensare la normativa vigente sotto questo profilo.

Nella regione Lombardia, i casi da richiamare sicuramente a sostegno di questa tesi sono quelli del sito milanese dell'ex Sisas di Pioltello-Rodano, con le connesse vicende giudiziarie oggetto di attenta valutazione anche da parte della Commissione, nonché dei siti di Brescia-Caffaro, di Mantova e di Broni (PV), come riportati in dettaglio nella relazione.

Particolarmente grave è la situazione del Sin Laghi di Mantova e polo chimico, all'interno del quale, oltre all'area pubblica costituita dalla zona lacuale, operano ben sedici aziende private.

Nel sito perimetrato è stata rinvenuta una forte contaminazione di suolo, sottosuolo e falda acquifera da metalli pesanti, principalmente, mercurio per le aree lacustri e fluviali.

In particolare, le acque di falda presentano una contaminazione da solventi organici aromatici (benzene, stirene e cumene), idrocarburi, solventi organo - alogenati e metalli pesanti; inoltre è stata riscontrata la presenza di fase organica, denominata « surnatante », costituito da un misto schiumoso e di grosso spessore di sostanze solide e liquide, amalgamate, provenienti da lavorazioni chimiche e, in particolare, da idrocarburi che galleggiano nelle acque di falda.

Ebbene, accade che, mentre l'inquinamento della falda avanza in modo inesorabile verso le acque del Mincio, il Ministero dell'ambiente, avvalendosi della Sogesid Spa, si limita — ancora oggi, a distanza di oltre nove anni dalla perimetrazione del Sin — a elaborare progetti di caratterizzazione e di indagini geofisiche relativi all'intero sito (aree pubbliche e private), ancora e sempre di carattere preliminare — progetti, che sicuramente rappresentano un costo rilevante per l'erario — senza, tuttavia, mai procedere alla realizzazione delle opere quantomeno necessarie a fermare l'inquinamento della falda, prima di progettare e, quindi, di iniziare la bonifica del sito.

Ad aggravare ulteriormente la situazione di grave e censurabile immobilismo che regna nel Sin di Mantova, deve essere posto in evidenza che, finora, si è rivelato del tutto inefficace il regime delle « prescrizioni », concernenti la messa in sicurezza di emergenza, impartite dalle conferenze di servizi decisorie — che vedono il concerto del Ministero dell'ambiente, del Ministero della salute e delle regioni — nei confronti dei privati proprietari delle aree, sulle quali insistono gli stabilimenti industriali, le cui falde sono inquinate, posto che: 1) i privati responsabili non appaiono disposti a sobbarcarsi gli oneri di

bonifica; 2) vi sono contestazioni da parte dei proprietari di alcune aree, i quali assumono di non essere, comunque, responsabili dell'inquinamento della falda; 3) il Ministero dell'ambiente non dispone dei fondi necessari per eseguire direttamente, ex articolo 252, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i prescritti interventi, in sostituzione dei privati inadempienti, salvo rivalsa nei loro confronti.

A questo punto vi è da chiedersi per quale motivo le amministrazioni pubbliche non sono state sollecitate dagli organismi di controllo a prendere dei provvedimenti seri nei confronti di questa realtà, posto che persiste un sistema di fonti attive di inquinamento, come ha rilevato l'Ispra, molto dettagliata sul punto, e — più in generale — viene da chiedersi quale senso abbia la stessa esistenza del Sin, considerato che dal 14 aprile 2003, data della perimetrazione dell'area del « Polo chimico », la bonifica non è neanche iniziata, posto che la caratterizzazione dell'intera area non risulta ancora completata.

Dopo tali considerazioni in ordine alla gestione del Sin, osserva la Commissione di inchiesta che, al fine di eliminare le fonti dell'inquinamento, deve essere valutata negativamente la chiusura delle aziende del « Polo chimico », poiché — oltre ai non irrilevanti problemi occupazionali — ciò comporterebbe il venire meno di interlocutori (dato che le aziende costituiscono insediamenti produttivi attivi), con tutte le problematiche connesse a impianti dismessi, problematiche che finirebbero con il gravare tutte sul sistema pubblico.

A riscontro di tale valutazione vi è la circostanza che, nei siti di interesse nazionale dove non vi sono insediamenti produttivi attivi ovvero un interesse dei privati all'acquisizione delle aree in funzione di investimenti immobiliari, tutto è irrimediabilmente fermo e la bonifica rappresenta solo una chimera.

Sul tema bonifiche i contatti con i vari soggetti istituzionali impegnati in queste attività nella regione Lombardia hanno messo in luce anche un'altra problematica tecnica specifica e significativa, che qui si intende richiamare, in quanto di interesse generale.

Com'è noto, la contaminazione di un sito è quella relativa al suolo, alla falda o, nella quasi totalità dei casi, relativa ad entrambe le matrici ambientali.

Nel caso di contaminazione di suolo e falda, la bonifica del suolo e il risanamento della falda sottostante — all'esito di un'attività tecnica di bonifica *on site* ovvero mediante asportazione del suolo e conferimento a smaltimento e, quindi, ad avvenuta bonifica del suolo — può richiedere per ragioni tecniche oggettive tempistiche molto lunghe.

La restituzione del sito in questi casi costituisce un aspetto di grande problematicità per gli enti preposti, la provincia e l'Arpa.

Da un lato, infatti, a rigore, la restituzione definitiva dovrebbe aver luogo solo ad avvenuta bonifica sia del suolo che della falda acquifera; d'altro canto è evidente che tempistiche di lustri risulterebbero incompatibili con le aspettative del soggetto privato investitore, il quale bonifica il sito per realizzare un investimento immobiliare con il risultato che, se tutti tali investitori abbandonassero i siti o li scartassero dalle loro iniziative immobiliari, ci si ritroverebbe con moltissime aree ancora contaminate, destinate a rimanere tali, stante

la totale assenza di risorse pubbliche, mentre le iniziative immobiliari andrebbero a interessare aree nuove con conseguente consumo di suolo.

Altri problemi connessi con quello delle bonifiche, evidenziati in maniera particolare e specifica in Lombardia, sono quelli relativi ad aree urbane storicamente destinate a sito produttivo, per le quali deve comunque essere predisposto e approvato un « piano scavi » per poter procedere alle successive realizzazioni.

Com'è noto, il « piano scavi » va elaborato prima del permesso di costruire ogniqualvolta, ai sensi degli artt. 183, 184 e 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni, si intende utilizzare le terre da scavo fuori dell'area del cantiere, senza considerarle come rifiuto, bensì come sottoprodotto.

Il « piano scavi » va effettuato solo se terre e rocce vengono portate fuori dal cantiere o per essere vendute in cave ed essere utilizzate nei cantieri (terra mista) ovvero per bonifiche agrarie (terre da coltivo), mentre, se sono contaminate, costituiscono rifiuto con il codice Cer 170504 e vanno smaltite in discarica o in un impianto di recupero.

Si comprende agevolmente che in queste situazioni non è possibile considerare i materiali di scavo degli inerti così come, al contempo, non è possibile trattare queste casistiche con i procedimenti e le norme dei siti contaminati, creandosi anche in questo caso una « zona grigia » di difficile gestione.

Invero, il procedimento di « piano scavi » viene gestito tipicamente dai settori urbanistica dei comuni, evidentemente poco attrezzati anche culturalmente ad affrontare il tema della contaminazione e, quindi, a discernere se dal « piano scavi » derivano delle situazioni reali o potenziali di pericolo, finendo quindi tutte le pratiche in un contenitore troppo ampio per essere considerato omogeneo.

D'altra parte, non ci sarebbe materialmente la possibilità di caratterizzare con analisi chimiche ad hoc tutte le aree assoggettate a « piani scavi ».

La Commissione di inchiesta ha riscontrato e registrato positivamente la volontà delle amministrazioni di istituire dei controlli straordinari sui « piani scavi », che si ritengono più complessi, avuto anche riguardo al fatto che proprio i trasporti di questi terreni e il loro smaltimento è un ambito di grande interesse, molto praticato dalla criminalità organizzata, e segnatamente dalla *'ndrangheta* e, purtroppo, anche da spregiudicati imprenditori, come è estesamente riportato in ampie parti della presente relazione.

In ordine agli ultimi aspetti trattati, alla Commissione è stata anche illustrata la specifica problematica della gestione dei terreni di riporto ed, in generale delle terre e rocce da scavo. In effetti, secondo gli amministratori, sono frequenti i casi in cui questi materiali presentano contaminazioni più o meno importanti, con conseguenti rischi soprattutto nei casi in cui questi sono movimentati al di fuori dell'area.

La complessa tematica delle « terre e rocce da scavo », è stata ed è tuttora oggetto di un'attività normativa tanto cospicua quanto contraddittoria, sino alla recente emanazione del decreto del Ministro dell'ambiente del 10 agosto 2012, n. 161 – regolamento recante la

disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo — in vigore dal 6 ottobre 2012, applicativo in materia, che dovrebbe chiarificare definizione di riporti, modalità di caratterizzazione, classificazione e corretta destinazione di questi « sottoprodotti », molto rilevanti per quantità nel Paese e, in modo particolare, nelle aree, come la Lombardia, maggiormente interessate a sviluppi in campo urbanistico ed edilizio (per tutti, da questo punto di vista, si cita la realizzazione dell'Expo).

Il suddetto decreto che consta di 16 articoli e 9 allegati e ha come finalità (articolo 2) quella di stabilire i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera q) del decreto legislativo n. 152 del 2006. Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto i soli rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti.

I requisiti che il materiale di scavo deve possedere per poter essere qualificato come sottoprodotto sono riportati all'articolo 4 comma 1 e devono essere comprovati dal proponente nel « Piano di utilizzo ».

In ordine alle osservazioni svolte sul citato decreto ministeriale, si fa rinvio al paragrafo 5.1.

In questa sede, non possono non essere rilevate alcune problematiche, connesse alla consentita presenza nel materiale di riporto di materiali inerti di origine antropica nella quantità massima del 20 per cento e alle procedure di controllo affidate all'Arpa con tempi di risposta ridottissimi.

Sorge spontanea qualche perplessità sulla conformità del citato regolamento alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 n. 2008/98/CE che, nell'articolo 5 e nel considerando 22, primo trattino, esclude la presenza di elementi di origine antropica nella categoria dei « sottoprodotti », anche nell'interpretazione giurisprudenziale della Corte di giustizia dell'Unione europea (cfr. sentenza in data 18 dicembre 2007 nella causa C-194/05).

Non si può non osservare, alla luce delle dichiarazioni acquisite dalla Commissione nelle varie audizioni svolte, che la questione della gestione delle terre e rocce da scavo è di grande rilevanza nell'ambito dell'accertamento degli illeciti nel campo dei rifiuti. In tal senso gli innumerevoli e frammentari interventi normativi hanno dato adito a comportamenti disomogenei sul territorio nazionale e soprattutto non conformi alla buona prassi.

Nella relazione viene posto in evidenza che gli illeciti riscontrati presso imprenditori edili e/o società edili riguardano terre e rocce da scavo originate a seguito di lavori di costruzione, demolizione e/o ristrutturazione che, anziché essere conferite presso impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati, sono state trasportate presso altre ditte locali compiacenti, che a titolo gratuito o in cambio di favori di pari genere, hanno accolto presso propri cantieri materiali costituenti rifiuti da utilizzare per il riempimento di scavi. In alternativa, i materiali anzidetti sono stati conferiti presso impianti di betonaggio e/o lavorazione di inerti, quindi, una volta assoggettate a mera riduzione volumetrica, sono stati utilizzati e/o reimpiegati

nell'edilizia per la produzione di calcestruzzo e/o di inerti di vario tipo e dimensione.

Ancora, al fine dello smaltimento illegale dei rifiuti provenienti dal settore dell'edilizia, in alcuni casi sono state eseguite apparenti bonifiche agrarie.

In tali casi, dopo l'asportazione e accantonamento provvisorio della coltre vegetale già esistente, le terre e rocce da scavo nonché i materiali edili da smaltire, sono stati stesi sulla superficie precedentemente ottenuta e quindi ricoperte con lo strato vegetale di cui sopra.

In altri casi, infine, mediante l'uso dei suddetti materiali, si è proceduto al livellamento di terreni agricoli abbandonati, fatto passare per « ripristino ambientale ».

Infine, molto spesso accade che materiali di demolizione vengono abbandonati in luoghi abusivi, nell'ambito di connivenze illecite tra gli smaltitori illegali e le imprese di « movimento terra ».

La tipologia di rifiuti più a rischio si rivela essere quello dei rifiuti tossici, posto che, al fine di smaltirli in modo non corretto e, per di più, traendo indebiti benefici economici anche sotto il profilo fiscale, vi è la tendenza a modificare sia i pesi che le tipologie dei rifiuti, mediante l'alterazione del codice Cer (catalogo europeo dei rifiuti) e il ricorso a false certificazioni.

Di norma, la soluzione escogitata per rendere sempre e, comunque, economicamente più vantaggiosa l'attività di smaltimento di tali rifiuti rimane quella del loro occultamento, ignorando fin dall'inizio ogni regola o adempimento.

Viceversa, in altre occasioni i rifiuti tossici, previa loro miscelazione con terreni vari, vengono rivenduti come materiale per riempimento nell'edilizia, con grandi profitti e con conseguenti danni ambientali indotti.

La proliferazione di comportamenti illeciti da parte di imprese lombarde, oltre ai reati ambientali, pone fuori mercato le aziende del settore che si comportano lecitamente. A differenza di queste ultime, infatti, le imprese che adottano sistemi illeciti sono in grado di abbattere i costi.

In via generale merita di essere sottolineata la circostanza che, al di fuori dell'ipotesi delittuosa di cui all'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (traffico di rifiuti), reati gravi sotto il profilo del danno ambientale non sono sanzionati in modo adeguato, ma rimangono per il nostro legislatore delle semplici contravvenzioni, punite nei casi più gravi — quale la realizzazione o la gestione di una discarica destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi — con l'arresto fino a tre anni ex articolo 256, ovvero, negli altri casi con la pena dell'ammenda da sola o in alternativa all'arresto, pene oblabili ex artt. 162 e 162 *bis* c.p.

Si tratta di sanzioni palesemente esigue che, unite al conseguente breve termine di prescrizione del reato (anni quattro, mesi sei), non costituiscono alcun deterrente alla reiterazione e/o all'emulazione di simili comportamenti criminosi, nella quasi certezza che, tenuto conto dei tempi del processo, la sanzione penale non arriverà in tempo a colpire i responsabili di questi reati.

Ancora, l'articolo 255, fuori delle situazioni descritte nel successivo articolo 256, sanziona l'abbandono dei rifiuti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3000 euro e dispone che per l'abbandono di rifiuti pericolosi « la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio ».

La stessa formulazione della norma, nella quale è presente un aspetto di discrezionalità per l'aumento della sanzione, non consente di calcolare un importo ai fini dell'effetto liberatorio al personale operante, che deve pertanto riferirsi agli importi previsti per i rifiuti non pericolosi, rimandando all'autorità amministrativa l'eventuale aumento « fino al doppio ». Ora è abbastanza ovvio che il trasgressore provvederà sempre al pagamento della misura ridotta ex articolo 16 legge n. 689 del 1981, annullando di fatto l'aumento della sanzione previsto dalla modifica normativa.

Né le attività di contrasto appaiono adeguate a fronteggiare la gravità della situazione.

Invero, per un verso, la recente riforma, introdotta con l'articolo 11 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che ha modificato l'articolo 51, comma 3 bis, c.p.p. attribuendo alla direzione distrettuale antimafia la competenza a indagare sul traffico dei rifiuti, di cui all'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ha finito con il creare uno scollamento tra le indagini sui reati ambientali — che di per sé non sono ipotizzati dall'articolo 260 — e le indagini sull'organizzazione, ostacolando di fatto il travaso di notizie.

In particolare, poiché il reato di cui all'articolo 260 consente le intercettazioni telefoniche e l'utilizzo di strumenti di indagine più significativi, succede che la trasmissione del fascicolo principale alla procura distrettuale finisce con il depotenziare le indagini sui reati ambientali, che non hanno il seguito che avrebbero potuto avere se il pubblico ministero — che è il titolare delle indagini e che magari è partito con la polizia giudiziaria in loco — avesse mantenuto tutto il fascicolo presso il proprio ufficio.

Per altro verso, dopo il ritiro da parte della regione Lombardia della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai tecnici dell'Arpa, accade che le procure della Repubblica, nell'impossibilità di affidare alcune tipologie di accertamenti direttamente all'Arpa, chiedono al nucleo operativo ecologico dei Carabinieri di integrare e di supportare le attività dei funzionari tecnici.

In conseguenza di ciò, gli ufficiali del Noe si trovano nella condizione di dovere accompagnare funzionari Arpa, chiamati ad effettuare accertamenti prettamente tecnici, con connesse attività proprie esclusivamente della polizia giudiziaria, al fine di validarli con la loro presenza, in funzione della loro qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, che i funzionari Arpa hanno perso.

Si comprende agevolmente, a questo punto, quali e quanti siano gli spazi per l'inserimento della criminalità organizzata e, in particolare, della 'ndrangheta nel settore delle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e, in principal modo, nel settore del movimento terra, che non solo è molto remunerativo, ma presenta, sia sotto il profilo dell'accertamento degli illeciti, sia sotto il profilo sanzionatorio, rischi di gran lunga inferiori rispetto a quelli rivenienti dai traffici illeciti dell'organizzazione mafiosa.

Particolare attenzione la Commissione di inchiesta ha dedicato alle infiltrazioni mafiose nel ciclo dei rifiuti in Lombardia.

A tale proposito appaiono necessarie alcune considerazioni in diritto sulle caratteristiche e sulle modalità operative della suddetta associazione mafiosa.

Com'è noto, ai sensi dell'articolo 416 *bis* del codice penale, l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali (cfr. Cass. n. 5143/2010).

Quindi, come si vedrà di seguito nel dettaglio, a proposito della penetrazione della *'ndrangheta* nel tessuto economico lombardo, rientra a pieno nel modello incriminatorio il fatto che l'organizzazione si ponga come obiettivo (anche) quello di entrare nei gangli della vita imprenditoriale e politico-istituzionale per trarre indebito vantaggio dalla sua partecipazione drogata ad affari economici leciti.

Tale schema complesso può definirsi del tutto « tipico » in senso stretto, corrispondente cioè al tipo del reato di associazione mafiosa.

Invero, il « metodo mafioso – prescindendo dalle finalità perseguite, che comunque non sono mai o quasi mai lecite – si connota, dal lato attivo, per l'utilizzazione da parte degli associati della carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo e, dal lato passivo, per la situazione di assoggettamento e di omertà che da tale forza intimidatrice si sprigiona verso l'esterno dell'associazione, cioè nei confronti dei soggetti nei riguardi dei quali si dirige l'attività delittuosa » (cfr. Cass., n. 1612/2000; Cass., n. 9604/2003; Cass., n. 29924/2010; Cass. n. 5888/2012).

Quindi, è la associazione stessa, in ragione della sua mera esistenza, ad avere carattere di mafiosità e a potere esercitare una pressione psicologica intrinseca alla sua stessa esistenza. Si badi che tale pressione non deve essere diretta verso la totalità indistinta dei consociati, ma nei confronti di coloro nei cui riguardi si rivolge l'attività delittuosa: « poiché l'associazione di tipo mafioso si connota rispetto all'associazione per delinquere per la sua tendenza a proiettarsi verso l'esterno, per il suo radicamento nel territorio in cui alligna e si espande, i caratteri suoi propri, dell'assoggettamento e dell'omertà devono essere riferiti ai soggetti nei cui confronti si dirige l'azione delittuosa » (cfr. Cass., n. 29924/10).

Inoltre – e questo è fondamentale, perché del tutto pertinente al caso della Lombardia – « Per valutare la natura dell'associazione e riconoscerne la caratteristica di mafiosità, soprattutto quando si tratta di fenomeni criminali che vengono esportati e trapiantati in località non tradizionalmente affette da tale tipo di delinquenza, non deve pretendersi la penetrazione globale della forza di intimidazione nel territorio, in quanto non può certo ricercarsi l'assoggettamento della generalità delle persone residenti, dovendo invece farsi riferimento a

un insieme di soggetti legati negli stessi luoghi da una comunanza di interessi, come ad esempio gli imprenditori operanti nella zona controllata dal gruppo criminale» (cfr. Cass., n. 1946/09).

Si avvale del metodo mafioso chi chiede senza bisogno di minacciare esplicitamente, chi ottiene senza neppure aver bisogno di chiedere, facendo leva sulla « cattiva fama » dell'organizzazione o dei suoi protagonisti e sulla paura che incute. Per tale ragione — come si è detto — tale capacità intimidatoria può prescindere dal compimento effettivo di atti di sopraffazione e può essere desunta, anche con ricorso a metodo logico-induttivo sia da circostanze obiettive, sia dalla generale percezione che la collettività abbia della efficienza del gruppo, in relazione al « cd. prestigio criminale dell'associazione che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici ed indiretti, si è accreditata come un centro di potere malvitoso temibile ed effettivo » (cfr. Cass., n. 39495/2007; Cass. 47048/2009).

Dunque, anche il « nome » — in questo caso quello incredibilmente evocativo della *'ndrangheta* e di suoi esponenti noti e di spicco — ovvero la possibilità di riconoscere negli appartenenti al gruppo soggetti di sicure credenziali mafiose, appaiono elementi atti a determinare la esplicazione di una forza di intimidazione reale. Precisamente, « in tema di associazione di stampo mafioso, l'avvalersi della forza intimidatrice può esplicarsi nei modi più disparati e, cioè, sia limitandosi a sfruttare la carica di pressione già conseguita dal sodalizio, sia ponendo in essere nuovi atti di violenza e di minaccia. Nel primo caso è evidente che il sodalizio già è pervenuto al superamento della soglia minima che consente di utilizzare la forza intimidatrice soltanto sulla base del vincolo e del suo manifestarsi, in quanto tale all'esterno; nel secondo caso gli atti di violenza o minaccia (o più compiutamente di intimidazione) non devono realizzare l'effetto di per sé soli, ma in quanto espressione rafforzativa della precedente capacità intimidatrice già conseguita dal sodalizio » (cfr. Cass., n. 7627/1996; Cass. n. 45711/2003).

E ancora « in tema di associazione di tipo mafioso, la violenza e la minaccia, rivestendo natura strumentale nei confronti della forza di intimidazione, costituiscono un accessorio eventuale — o meglio latente — della stessa, ben potendo derivare dalla semplice esistenza e notorietà del vincolo associativo. Esse dunque non costituiscono modalità con le quali deve puntualmente manifestarsi all'esterno la condotta degli agenti, dal momento che la condizione di assoggettamento e gli atteggiamenti omertosi, indotti nella popolazione e negli associati stessi, costituiscono, più che l'effetto di singoli atti di sopraffazione, la conseguenza del prestigio criminale della associazione, che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici ed indiretti, si accredita come temibile, effettivo e autorevole centro di potere (cfr. Cass., n. 4893/2000; Cass., n. 25242/2011).

L'elaborazione giurisprudenziale sopra richiamata trova il suo impianto fattuale nelle modalità operative della *'ndrangheta* sul territorio lombardo e della provincia di Milano, in particolare, nonché nel radicamento ormai realizzato, oltre che nella gestione di attività

illecite (traffici di droga, armi, estorsioni, ecc.), in settori economico/imprenditoriali.

In particolare, la presenza della 'ndrangheta calabrese trova il suo punto di forza negli appalti e subappalti, anche pubblici, relativi allo specifico settore del movimento terra, come hanno posto bene in evidenza le numerose inchieste della Dda di Milano.

Lo stesso procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano, dottor Edmondo Bruti Liberati, nel corso dell'audizione del 20 luglio 2010, ha posto in evidenza che le indagini della procura della Repubblica sulle infiltrazioni mafiose nel settore dei rifiuti investono lo specifico settore del movimento terra, nel quale la 'ndrangheta di fatto opera in regime di monopolio.

Il traffico illecito avviene mediante la gestione diretta dei lavori di movimentazione terra (concernenti lo sbancamento e il riempimento dei vari lotti), ottenuti in subappalto, con orari di lavoro particolarmente pesanti per coloro che se ne occupano i quali, nonostante siano del tutto privi di ogni tutela contrattuale, assicurativa e previdenziale, lavorano nella consapevolezza di appartenere all'unico sodalizio calabrese, che garantisce loro protezione e sicurezza.

L'infiltrazione mafiosa nel movimento terra, con il controllo dei camion e dei mezzi utilizzati in tale settore, comporta quale diretta conseguenza il controllo del traffico dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, che vengono gestiti in modo del tutto arbitrario e in violazione di ogni regola o criterio di corretto smaltimento.

Sul punto, vale la pena di richiamare il parallelismo effettuato dal dottor Paolo Storari, sostituto procuratore Dda di Milano, nel corso dell'audizione del 17 aprile 2012, tra la realtà lombarda e milanese, in particolare, e la vicenda di Bardonecchia, comune dell'Alta Val di Susa, il cui consiglio comunale, primo caso nel Nord Italia, nell'anno 1995 è stato sciolto per infiltrazioni mafiose.

È infatti accaduto che a Bardonecchia, agli inizi degli anni '70, a seguito di applicazione di misura di prevenzione personale del tribunale di Locri, era stato inviato dalla Calabria in soggiorno obbligato Mazzaferro Francesco di Gioiosa Jonica il quale, appena arrivato, aveva da subito avviato una ditta di escavazioni (che operava a Salice d'Ulzio), con una dotazione di camion e macchine scavatrici sempre più ampia, che aveva finito con il monopolizzare tutto il mercato del movimento terra.

Dopo l'arrivo di Mazzaferro e di Lo Presti erano emigrate a Bardonecchia dalla zona di Gioiosa Jonica (la stessa di Mazzaferro e di Lo Presti) circa trecento persone, portando negli anni '90 la popolazione della cittadina piemontese da 2.700 unità a 3.100 unità e non vi era cantiere edile in cui non operassero i calabresi, i quali di seguito avevano finito con l'occupare l'intera economia dell'Alta Val di Susa, fino a invadere anche la politica, posto che, corrispondentemente, era aumentato anche il numero degli iscritti nelle liste elettorali.

Fatto sta che, nel 1995, il sindaco era stato arrestato e il consiglio comunale di Bardonecchia era stato sciolto, a causa delle infiltrazioni mafiose.

Oggi in Lombardia la situazione, pur diversa, presenta un certo parallelismo dal momento che vi è bisogno di manodopera, che i lavori devono essere eseguiti e che servizi a basso costo lo danno proprio queste imprese mafiose. Si tratta, infatti, di attività che richiede bassa professionalità e pochi costi, essendo sufficiente il *leasing* di un camion.

Invero, come sottolinea il Gip di Milano, dottor Giuseppe Gennari, nell'ordinanza del 3 marzo 2011 nel procedimento n. 9189/08 c.d. « Caposaldo » (doc. 1174/2), il movimento terra costituisce il settore primigenio di interesse della *'ndrangheta* imprenditrice, grazie alla presenza sul mercato lombardo e, in particolare su quello milanese (ma — come si è visto — anche sul territorio piemontese), di un vero e proprio esercito di « padroncini calabresi », tutti collusi e sempre disponibili i quali, per un verso, costituiscono un serbatoio pressoché inesauribile, cui attingere a piene mani per il controllo dell'intero settore e, per altro verso, forniscono alla *'ndrangheta* un altrettanto notevole serbatoio di voti da far valere al momento opportuno nei rapporti con la classe politica, come si vedrà di seguito.

Tutto ciò è possibile in quanto l'organizzazione mafiosa esercita sui cosiddetti « padroncini » un controllo gerarchico.

Sul punto, si sono soffermate: 1) la sentenza del Gip di Milano in data 28 ottobre 2010 nel procedimento « Parco Sud », confermata dalla Corte d'Appello, con sentenza in data 12 gennaio 2012 (doc. 1174/4) nei confronti del clan mafioso, facente capo a Barbaro Domenico e a suo figlio Salvatore, che ne era il braccio operativo, i quali operavano nel territorio del comune di Buccinasco e zone limitrofe, presentandosi come prosecuzione della consorteria dei Papalia (Domenico, Antonio e Rocco, tutti già condannati nel processo Nord-Sud per il medesimo delitto di associazione mafiosa); 2) l'ordinanza di custodia cautelare del Gip di Milano del 6 luglio 2010, n. 682/08 R.G. Gip nel procedimento « Tenacia » (doc. 1174/5) nei confronti di Salvatore Strangio e di altri indagati, i quali per conto delle *'ndrine* di Platì e di Natile di Careri avevano acquisito il controllo delle società del gruppo Perego; 3) l'ordinanza di custodia cautelare del Gip di Milano del 3 marzo 2011, n. 9189/08 R.G. Gip nel procedimento « Caposaldo » (doc. 1174/2) nei confronti di Giuseppe Romeo e di Flachi Giuseppe, rispettivamente, a capo di due distinte famiglie mafiose che lavoravano in sinergia.

Invero, la presenza dei « padroncini calabresi », ovvero dei proprietari o gestori in *leasing* di camion di origine calabrese, presenti in pressoché tutti i cantieri costituisce un problema socio/politico, prima che giudiziario, in quanto massa di manovra delle famiglie calabresi operanti al Nord.

Tutti i provvedimenti esaminati mettono in evidenza il ruolo che i clan calabresi esercitano sui « padroncini calabresi », intervenendo a regolare il numero dei carichi di « terra mista » (composta di sassi e sabbia e utilizzata nel settore edilizio per i riempimenti), di grande valore commerciale, che ciascun padroncino poteva effettuare. Ciò al fine di non pregiudicare il carico/scarico di « terra non mista » e di rifiuti da demolizione e da scavo — privi di valore commerciale e per di più gravati da oneri di smaltimento — che i suddetti padroncini sono tenuti ad effettuare nei vari cantieri di competenza del clan

mafioso di turno ma che, nell'assenza di un particolare tornaconto, fanno di tutto pur di sottrarsi.

Accadeva infatti — e sicuramente accade tuttora — che nei cantieri occupati dai « padroncini calabresi » vige l'anarchia, posto che costoro, quando operano in modo indipendente, organizzano il lavoro esclusivamente secondo i propri interessi, e non secondo le esigenze dei cantieri in cui lavorano, con la conseguenza che caricano sui loro camion esclusivamente « terra mista » di qualità, abbandonando *in loco* le macerie e la « terra sporca ».

L'intervento di autorevoli esponenti delle varie « famiglie », nel caso di specie i Barbaro, lo Strangio, il Romeo, i Paparo e i loro sodali, era ed è tuttora in grado di riportare l'ordine. In caso contrario il committente si trova esposto alla mercé dei singoli padroncini, ciascuno dei quali si accaparra il lavoro più conveniente, diventando sostanzialmente ingestibile.

La conclusione è che solo la *'ndrangheta* è in grado di imporre una disciplina nei cantieri in cui operano i « padroncini calabresi » e, tuttavia, si tratta di disciplina che ha un costo, posto che i capi cosca effettuano trattenute sulle prestazioni dei cosiddetti padroncini da loro chiamati a lavorare nei cantieri di cui hanno acquisito il controllo.

In tal modo, l'organizzazione mafiosa esercita sui cosiddetti « padroncini » un controllo gerarchico.

Naturalmente, la *'ndrangheta* interveniva anche sullo smaltimento delle macerie e della « terra sporca », posto che tale smaltimento veniva effettuato in modo assolutamente illegale e, cioè, non nelle apposite discariche, bensì nei siti più disparati e conseguente inquinamento di cave, terreni e falde, con il coordinamento delle famiglie mafiose in costante contatto telefonico con ciascun autista per suggerire siti ed evitare i controlli dei Carabinieri o dell'Arpa.

In tale contesto, il passaggio della *'ndrangheta* dal settore economico a quello politico diventa molto breve e del tutto automatico, anche in virtù dei consensi elettorali che la *'ndrangheta* è in grado di procacciare e il riferimento ai « padroncini calabresi » non è casuale.

E questo spiega i rapporti tra i mafiosi e alcuni referenti politici a livello regionale, quale è emerso in numerose inchieste giudiziarie.

Del resto, è almeno dagli anni ottanta — periodo consacrato, dal punto di vista giudiziario, negli atti del processo c.d. « Nord-Sud » — che la presenza incontrastata della *'ndrangheta* nel movimento terra è un fatto acquisito. Diceva il collaboratore di giustizia Salvatore Morabito in quel processo: « credo che sia il caso di ricordare che l'organizzazione di cui facevo parte era, e lo è ancora oggi, di puro carattere mafioso. Nonostante i maggiori esponenti si trovino in carcere in questo momento, essa continua a proliferare in ogni campo ».

Purtroppo, ancora oggi, come emerge chiaramente dai procedimenti penali in corso, ciò è assolutamente vero ed è reso possibile dalla particolare struttura con cui la *'ndrangheta* opera, anche nel Nord, posto che — come si vedrà di seguito nel dettaglio — pur tra contrasti interni e individualismi vari, la *'ndrangheta* coniuga una disciplina di stampo paramilitare con rapporti di carattere familistico e di sangue, sempre rigorosamente tra calabresi.

Pertanto, nei confronti dei terzi estranei l'organizzazione — che mantiene saldi i suoi rapporti con le *'ndrine* operanti in Calabria — si pone sempre e, in ogni circostanza, come un soggetto unico, forte, che incute « rispetto » e, soprattutto, incute paura.

Anche i collaboratori dei mafiosi, a prescindere dal loro livello di collusione, che, tuttavia, non vantano origini calabresi, anche se hanno rapporti di lunga dimestichezza con gli stessi — come l'imprenditore Luraghi Maurizio di Milano con i Barbaro e il consulente Andrea Pavone di Gioia del Colle con Salvatore Strangio — vengono solo utilizzati per gli affari delle cosche, ma sono sempre tenuti a distanza e non entrano mai nel contesto dei rapporti personali con i mafiosi.

Vi è un episodio, emerso nel procedimento « Tenacia », che rappresenta in modo emblematico tutto ciò ed è quello occorso proprio a Andrea Pavone, il quale, per il mancato pagamento di un debito a Salvatore Strangio, al quale lo legavano anni di intese nella scalata della Perego e della Cosbau, era stato da costui prima sequestrato e, poi, duramente picchiato. Ebbene, è accaduto che il Pavone, il quale solo grazie alla sua astuzia era riuscito ad evitare una brutta fine, si era lamentato con gli altri mafiosi del trattamento subito, ma il commento intercettato dei suoi interlocutori era stato che, non essendo calabrese, « non sono abituato a 'ste cose ». Ciò che rivela la fondamentale condivisione del metodo della violenza, che costituisce parte integrante e ineluttabile dell'intero sistema relazionale della *'ndrangheta*.

E le violenze, come gli atti di intimidazione nei confronti di imprenditori, collusi o non, non vengono mai denunciati dalle vittime, le quali affermano, contrariamente al vero, di non avere neanche l'idea dell'autore dell'atto e di non avere mai dovuto subire richieste o intimidazioni. Invero, costituisce fatto notorio che le minacce e gli atti di violenza anonimi sono i mezzi tipici utilizzati dalle associazioni di stampo mafioso per avvertire i destinatari del messaggio e ottenere i risultati voluti. È poi certo che tali destinatari sappiano perfettamente a chi debba essere ricondotto l'« avvertimento » ricevuto, con la conseguenza che le vittime di tali atti intimidatori, nella maggior parte dei casi, non presentano denuncia per il timore di subire ritorsioni, o comunque di essere oggetto di azioni ancora più gravi. Tutto ciò è emerso evidente nel procedimento c.d. « Cerberus » (doc. 1174/3), nel quale la Corte d'appello di Milano con la sentenza del 20 maggio 2011 ha ritenuto raggiunta la « prova » della riconducibilità delle intimidazioni in danno di numerosi imprenditori ai Barbaro (Salvatore, Domenico e Rosario) e ai loro sodali, sulla base di quanto era accaduto nel corso del dibattimento di primo grado. Infatti, il tribunale ha dovuto più volte ammonire i testi, metterli di fronte alle diverse dichiarazioni rese nelle indagini, addirittura allontanarli perché troppo sconvolti e non più in grado di proseguire la loro deposizione, alla presenza dei Barbaro, benché in stato di detenzione e, dunque, teoricamente non più in grado di nuocere (ci si ferisce, in particolare, ai testi Bicocchi, Selmi, Chiricozzi, e soprattutto Marzorati, reticenti o impauriti).

Dunque, neanche l'azione repressiva dello Stato sembra in grado di sconfiggere l'omertà creata dalla mafia in alcuni comuni dell'*'hinterland* milanese, in particolare, nei territori comunali di Assago,

Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico e Trezzano sul Naviglio e ciò è significativo del livello di controllo del territorio raggiunto dall'organizzazione criminosa.

Peraltro va sottolineato che, nello specifico settore del movimento terra e, più in generale, in quello degli appalti e subappalti di opere pubbliche e private, gli operatori sono normalmente soggetti strutturati, capaci per l'attività che svolgono di resistere a normali « pressioni », non invece a quelle della « mafia imprenditrice », che svolge la propria attività di impresa nel medesimo settore economico delle imprese sane.

Tutto ciò è reso possibile in un contesto caratterizzato dall'unità di fondo che lega gli uomini della *'ndrangheta* e dal loro senso di appartenenza a un fenomeno criminale, sociale e culturale essenzialmente omogeneo e dichiaratamente alternativo, rispetto alle istituzioni statuali.

Questo — come posto in evidenza dalla indagine « Infinito » — non vuole dire che la *'ndrangheta* in Lombardia, come nelle altre regioni del Nord, debba essere vista come « macro organizzazione », cioè come unico organismo dotato di unità di scopo e coerenza interna, perché ciò significherebbe sopravvalutarne la coesione e la coerenza interna.

Piuttosto, si è in presenza di un sistema di regole, che crea vincoli tra gli aderenti e opportunità d'azione per gli stessi, di una configurazione reticolare, strumentale al perseguimento di differenti interessi individuali, con forme di forte solidarietà collettiva e di stringente cooperazione, ma il cui tessuto connettivo rimane, sempre e in ogni caso, la soddisfazione degli interessi individuali.

Per tale ragione, molto spesso, tra i sodali si verificano forme di competizione, anche violente, che però non portano al dissolversi dell'organizzazione. Ciò accade sia per la contestuale presenza delle sopra richiamate forme di cooperazione, sia perché gli scopi perseguiti sono spesso interdipendenti e tutti i partecipi hanno interesse a che l'organizzazione sopravviva (il che costituisce la pre-condizione perché i traffici illeciti possano continuare a prosperare). Si è in proposito parlato, con espressione sintetica, di « anarchia organizzata », dove il rimando alla *'ndrangheta* e alle sue tradizioni serve, all'interno, per garantire lealtà tra i membri e adesione agli scopi, e all'esterno, per sorreggere l'efficacia del metodo intimidatorio (cfr. ordinanza custodia cautelare Gip di Milano proc. n. 9189/08 cit.).

Ovviamente tale flessibilità garantisce maggiore capacità di diffusione in territori non tradizionali, come quelli del Nord Italia o quelli europei (si pensi soprattutto alla Germania), il che è tipico della *'ndrangheta*, dotata di moduli organizzativi più adattabili, rispetto a quelli di altre organizzazioni criminali analoghe (mafia e camorra).

Allo stesso tempo, questa flessibilità genera « agglomerati organizzati a geometria variabile », che tagliano orizzontalmente il tradizionale vincolo di appartenenza alle singole famiglie. Soggetti accomunati dall'appartenenza alla comune casa *'ndranghetista* costituiscono alleanze operative d'occasione, ponendo insieme uomini, risorse, rapporti e relazioni utili. Il tutto accade con estrema celerità e lo stesso nucleo originario può costituire alleanze stabili con più soggetti provenienti da altri nuclei, producendo una serie di sottostrutture, in grado di moltiplicarsi senza limiti.

E così, nello specifico, la cointeressenza casualmente generata dall'incontro nella Tnt tra i due capi clan della *'ndrangheta* (Giuseppe Romeo, classe 1964, nato a Reggio Calabria, e Flachi Giuseppe, detto Pepè, classe 1951, nato anche lui a Reggio Calabria), ha dato vita ad una stretta cooperazione che si è concentrata nella gestione di tutto l'affare Tnt

Dal momento in cui « africoti » e « flachiani » si mettono insieme, essi scambiano *know how* e risorse anche negli altri campi di reciproco interesse.

E così Romeo ricorre ai Flachi e a Martino Paolo, esponente della famiglia reggina dei De Stefano, quando deve recuperare dei crediti e gli uomini di Davide Flachi, figlio di Pepè, mettono al corrente il Romeo su come funzionava la loro presenza in vari settori da loro controllati. Anche i progetti di espansione vengono gestiti in modo comune.

Tutto ciò non toglie che ciascuno abbia propri settori di intervento. E quindi Romeo, calabrese tradizionale, è attivo nel settore del movimento terra, mentre i Flachi da anni dominano le serate e le notti milanesi.

Che si stia parlando di una organizzazione in senso oggettivo è pleonastico, dal momento che si tratta di personaggi da sempre facenti parte della criminalità organizzata, i quali hanno mezzi economici, professionisti a disposizione, uomini fidati su cui contare con distribuzione di compiti secondo le rispettive vocazioni, che dispongono di armi, basi operative.

Che si tratti di organizzazione di tipo mafioso è altrettanto certo. Basterebbe richiamare la certa appartenenza *'ndranghetista* dei personaggi principali rappresentativi delle tre « anime » dell'associazione — Pepè Flachi (il figlio e il fratello), Paolo Martino, Giuseppe Romeo — per affermare l'esistenza dei presupposti dell'articolo 416 *bis* c.p..

E, comunque, tutte le indagini svolte dalla Dda di Milano hanno posto in evidenza due fili conduttori, che l'attraversano da capo a piedi: 1) la omertà assoluta di tutte le vittime; 2) la capacità di intimidazione immanente a tutti gli indagati/imputati.

Forte di questo « patrimonio », che costituisce il comune denominatore e la base di costante riferimento degli uomini della *'ndrangheta* e dei loro dirigenti, le indagini svolte dalla Dda di Milano — il cui impianto accusatorio ha trovato conferma nelle prime decisioni di merito — hanno posto altresì in evidenza un vero e proprio salto di qualità della *'ndrangheta* nella realtà economico/sociale della Lombardia, rappresentato dall'acclarata esistenza di una serie di relazioni politiche, professionali, economiche, amministrative con altrettanti soggetti ed esponenti della società civile e amministrativa, nonché con esponenti della classe politica.

Si tratta di soggetti accomunati tutti dall'assoluta mancanza di senso civico, presi solo dal perseguimento del proprio particolare piccolo tornaconto, che per il politico di turno si traduce — anche, ma non solo — nell'acquisizione di consensi elettorali.

L'insieme di queste relazioni rappresenta il cosiddetto « capitale sociale » della *'ndrangheta*, in quanto le attribuiscono un'apparenza di normalità, che agevola e facilita a dismisura il suo inserimento nel

tessuto sociale ordinario, situazione questa che può definirsi « esplosiva » per le gravi conseguenze che comporta.

Sul punto, va rilevato che è sicuramente vero — come afferma il dottor Paolo Storari — che « il precipitato giuridico » di tale capitale sociale è il concorso esterno, ma è anche vero — come osserva, dal canto suo, il dottor Giuseppe Gennari nell'ordinanza di custodia cautelare n. 9189/08 R.G.Gip, pag. 600, del procedimento « Caposaldo » (doc. 1174/2) — che molto spesso ci si trova al cospetto di vincoli di « occasione », che non permettono di attribuire al soggetto « esterno » la qualifica di associato, tanto più alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità che, nel definire i confini del concorso esterno, ha significativamente ristretto l'ambito operativo di tale ipotesi (Cass. S.U. n. 33748/05).

In conclusione, accade che il soggetto « esterno » svolge, per lo più, attività intrinsecamente lecite e quindi non autonomamente punibili, sicché l'aspetto di grande insidia legato alla esistenza di queste relazioni è la difficoltà di dare ad esse una connotazione in termini penalistici e incriminatori.

Si tratta, dunque, di un tema che deve essere affrontato in termini politico/sociali, in quanto coinvolge la società civile.

Numerosi e di grande rilevanza sono i procedimenti penali promossi dalla Dda di Milano nell'ultimo biennio, molti dei quali sfociati in sentenze di primo e di secondo grado, che hanno confermato l'impianto accusatorio e di cui questa Commissione di inchiesta ha acquisito gli atti.

Su tali procedimenti ci si è soffermati allo scopo di descrivere il preoccupante fenomeno delle infiltrazioni mafiose di natura 'ndranghetista che, partendo dallo specifico settore del movimento terra e dell'illecito smaltimento dei rifiuti, è arrivata a inserirsi nel sistema degli appalti pubblici e privati, occupando posizioni di rilievo anche in altre realtà economiche della Lombardia, la più importante del c.d. « Sistema Paese ».

In particolare, sono stati acquisiti dalla Dda di Milano i seguenti atti: 1) p.p. n. 37625/08 — c.d. « Caposaldo » — O.C.C. Romeo + altri, in data 03 marzo 2011, e dispositivo sentenza del Gup n. 667/12 del 13 marzo 2012 (doc. 1174/2); 2) p.p. n. 27435/08 — c.d. « Cerberus »-sentenza Barbaro + altri del tribunale di Milano in data 11 giugno 2010, nonché sentenza Barbaro + altri della Corte di Appello di Milano in data 20 maggio 2011 (doc. 1174/3); 3) p.p. n. 41849/07 — c.d. « Parco Sud » — sentenza Barbaro del Gup tribunale di Milano in data 28 ottobre 2010, nonché sentenza Barbaro Corte di Appello di Milano in data 10 gennaio 2012 (doc. 1174/4); 4) p.p. n. 47816/08 — c.d. « Tenacia » O.C.C. Strangio + altri in data 06 luglio 2010 (1174/5); 5) p.p. n. 10354/05 — c.d. « Isola »- O.C.C. n. 2810/05 RGGip, in data 4 marzo 2009, nei confronti di Paparo Marcello + 30 (doc. 1257/3), sentenza del tribunale di Monza in data 5 maggio 2011 (doc. 1283/2), nonché la sentenza della Corte d'appello di Milano del 18 maggio 2012, depositata in data 12 settembre 2012 (doc. 1359/2) e numerosi altri provvedimenti di cui si è detto.

I procedimenti anzidetti, come si è visto in dettaglio, hanno per oggetto, in via principale, l'attività di movimento terra e l'illecito smaltimento dei rifiuti, che consentono grossi guadagni, salvo svilup-